

# **TI\_GERICHTE 14.2021.49 vom 17. Mai 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-05-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2021.49](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2021.49)

FR: TI\_GERICHTE 14.2021.49 du 17 mai 2021

IT: TI\_GERICHTE 14.2021.49 del 17 maggio 2021

## **Regeste**

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti

## **Erwägungen**

### **E. 2**

In virtù dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

#### **E. 2.1**

La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico ( sentenza del Tribunale federale 5A\_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole . La sospensione dei pagamenti non dev'essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole ( DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze del Tribunale federale 5A\_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A\_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

#### **E. 2.2**

Nel caso in esame, la reclamante ammette di non essere riuscita a pagare gli scoperti di salario dell'istante e di un'altra dipendente contrariamente a quanto ipotizzato all'udienza del 17 marzo 2021 . Fa però valere di aver presentato in quell'occasione al Pretore aggiunto vari documenti a conferma della sua intenzione di rilevare l'immobile tramite un fondo d'investimento e della messa a disposizione di mezzi liquidi sufficienti a coprire gli arretrati di salari grazie a un finanziamento di fr. 400'000.-. Afferma però che la somma è bloccata presso un notaio di fiducia del finanziatore in attesa che venga concesso al reclamo l'effetto sospensivo e quindi la revoca del fallimento. Malgrado l'attività commerciale si sia sostanzialmente ridotta quasi a zero a causa della diffusione della COVID, la reclamante assicura di avere strategie per riavviare l'attività, di aver informato fornitori e dipendenti della difficile situazione finanziaria e chiesto ai fornitori principali delle dilazioni di pagamento, di prevedere entro breve termine un aumento di capitale con apporto di liquidità

fino a fr. 100'000.– e di disporre di un “business model” adeguato con importanti prospettive di crescita, come dimostrerebbe il fatto che gli azionisti hanno deciso di procedere con il “ripristino” della società attraverso la presentazione del reclamo piuttosto che ripartire con una nuova impresa. La reclamante chiede di conseguenza di annullare la decisione impugnata “sulla base che il debito in essere ed oggetto della procedura fallimentare sarà estinto contestualmente alla concessione dell’accesso ai conti bancari della società” .

### **E. 2.3**

Con le allegazioni appena ricordate, la reclamante non contesta di aver sospeso i propri pagamenti nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, anzi ammette di non disporre delle liquidità necessarie neppure per saldare le pretese salariali di due dipendenti. Non menziona d’altronde le sue pendenze esecutive di oltre fr. 600'000.– al

### **E. 4**

marzo 2021 (v. estratto del registro delle esecuzioni accluso all’istanza quale doc. L). Dalla conferma della delibera del finanziamento di fr. 400'000.– comunicata il 16 marzo 2021 (doc. C accluso al reclamo) non risulta che la somma sia depositata presso un notaio di fiducia della \_\_\_\_\_ Ltd di Zugo, come allega la reclamante, a sua disposizione in caso di concessione dell’effetto sospensivo. Nella sua e-mail del 20 aprile 2021, del resto, la reclamante non ne fa più menzione. Non fornisce neppure alcun elemento concreto e oggettivo a sostegno dell’allegato aumento di capitale di fr. 1'000'000.– né della capacità economica finanziaria degli investitori. Ad ogni modo, a norma degli art. 190 cpv. 1 n. 2 e 174 cpv. 2 LEF (per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1) il fallimento può essere annullato solo se il debitore riprende effettivamente a pagare i suoi debiti prima della pronuncia del fallimento oppure estingue tutte le pretese dell’istante o ne ottiene la dilazione prima della scadenza del termine di reclamo, purché la solvibilità del convenuto sia verosimile (sentenze della CEF 14.2019.209 dell’11 dicembre 2019 consid. 1.2 e 3.2, e 14.2019.202 del 28 novembre 2019, RtiD 2020 II 957 n. 47c consid. 2.1). Ne segue che la reclamante non ha dimostrato che siano dati i presupposti di legge per l’annullamento del fallimento, onde la reiezione del reclamo. 3. La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF RS 281.35 ), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata dalla reclamante, è posta a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello II presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).